

**DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2017  
853/2017/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER INOSSERVANZA  
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 292/2013/R/GAS, IN MATERIA DI SETTLEMENT**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 dicembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, 137/02 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 137/02);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione 2 febbraio 2011, VIS 12/11 (di seguito: deliberazione VIS 12/11);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas), recante "Approvazione del Testo Integrato delle

disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (di seguito: TISG);

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);
- la deliberazione 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 382/2013/R/gas);
- la deliberazione 21 novembre 2013, 534/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 534/2013/R/gas).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 292/2013/R/gas, l’Autorità ha disposto che Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: SRG o società) modificasse il proprio codice di rete recependo le seguenti disposizioni:

*“a. per i casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell’impresa di distribuzione, il RdB [responsabile del bilanciamento, cioè SRG] procede secondo il seguente ordine di priorità:*

- (i) *a partire dall’ultimo dato di prelievo comunicato dall’impresa di distribuzione per i punti misurati mensilmente, semestralmente ed annualmente (di seguito: CM-l), successivamente all’1 febbraio 2013 e, comunque, antecedente di non più di tre mesi, determina il consumo*

*mensile per il mese M sulla base della formula  $C_M = C_{M-1} * (\sum_{k \in M} P_{PROF,k}^{\%} / \sum_{k \in M-1} P_{PROF,k}^{\%})$  per i punti misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, utilizza l’ultimo dato disponibile, riparametrizzato per tener conto dei giorni del mese di competenza;*

- (ii) *nel caso di indisponibilità del dato CM-l, si utilizzano i dati inviati dall’UdD [utente della distribuzione] al RdB tramite il canale della posta elettronica certificata o altro canale di comunicazione più evoluto all’uopo messo a disposizione; a tal fine, pubblica sul proprio sito internet tutti i riferimenti necessari;*

- (iii) *nei casi di mancata comunicazione dei dati di cui alla precedente lettera ii), viene determinata la differenza tra il quantitativo misurato presso il city gate e la sommatoria dei dati comunicati dall’impresa di distribuzione e qualora tale differenza abbia valore:*

*- positivo, viene ripartita in parti uguali tra gli UdD per i quali non sono stati comunicati dati dall’impresa di distribuzione e vengono successivamente applicati gli algoritmi di calcolo nel rispetto di quanto indicato dal TISG, attribuendo a tali utenti del servizio di distribuzione*

*un profilo cd. di default (C3 con classe di prelievo e zona climatica di appartenenza del city gate);*

*- negativo, vengono attribuiti prelievi nulli agli UdD per i quali non sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione e la differenza viene ripartita tra gli UdD per i quali sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione;*

*b. per le situazioni di assenza di relazioni di corrispondenza valide [di cui all'articolo 21 del TISG], fatta salva l'attivazione dei servizi di ultima istanza, il RdB attribuisce i prelievi ad un "UdB [utente del bilanciamento] fittizio", appositamente inserito sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 20 del TISG con riferimento a ciascun punto di consegna interessato".*

2. La deliberazione 292/2013/R/gas prevedeva, altresì, che le modifiche in parola entrassero in vigore (e dovessero quindi essere applicate) alla pubblicazione del provvedimento stesso, avvenuta in data 5 luglio 2013.
3. Con nota 2 agosto 2013 (acquisita con prot. Autorità 27091) la società ha dichiarato che le richiamate modifiche "potranno essere applicate a partire dalla sessione di bilanciamento del mese di gennaio 2014" e che, a partire da tale bilancio, sarebbero state avviate le rideterminazioni dei bilanci di trasporto relativi al periodo gennaio - dicembre 2013. Anche nel codice di rete e, in particolare, nel paragrafo intitolato "Mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'impresa di distribuzione presso il punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione", di cui al capitolo 9), attestante l'avvenuta ricezione delle modifiche richieste dalla deliberazione 292/2013/R/gas, inviato da SRG con note 29 novembre 2013 e 16 dicembre 2013 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 37945 e 39772), si legge che le disposizioni introdotte dalla deliberazione 292/2013/R/gas "saranno applicate a decorrere dalla Sessione di bilanciamento relativa al mese di gennaio 2014".
4. Poiché quanto sopra risultava in contrasto con le tempistiche di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla deliberazione 292/2013/S/gas (5 luglio 2013), l'Autorità, con deliberazione 9/2014/S/gas, ha avviato, nei confronti di SRG, un procedimento sanzionatorio per accertare la violazione della deliberazione 292/2013/R/gas ed irrogare la relativa sanzione pecuniaria amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
5. Nel corso dell'istruttoria, con nota 5 maggio 2016 (prot. Autorità 13127), la società ha risposto alla richiesta di informazioni del responsabile del procedimento (prot. Autorità 11398 del 18 aprile 2016) avente ad oggetto i corrispettivi (di trasporto, di disequilibrio e di scostamento) fatturati da SRG – prima e dopo la rideterminazione delle partite fisiche ed economiche disposta con la deliberazione 534/2013/R/gas – a tutti gli utenti interessati dai predetti casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei distributori, in esito alle sessioni di bilanciamento mensili relative al periodo giugno-dicembre 2013.
6. Con nota 11 luglio 2016 (prot. Autorità 19671), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

7. Con nota 18 luglio 2016 (prot. Autorità 20359), SRG ha chiesto – oltre alla fissazione di un termine per il deposito di memoria di replica e di documenti – di essere ascoltata in sede di audizione finale innanzi al Collegio.
8. In data 11 aprile 2017, si è svolta l’audizione finale della società innanzi al Collegio, nel corso della quale la società ha depositato una memoria difensiva (con due documenti allegati).

#### VALUTAZIONE GIURIDICA:

##### *Quadro giuridico di riferimento*

9. L’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all’Autorità il potere di verificare la conformità, ai criteri dalla medesima fissati, dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto del gas naturale. Successivamente, con deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione, dei predetti codici e dei loro aggiornamenti.
10. Il bilanciamento del sistema italiano del gas naturale e la determinazione delle relative partite fisiche ed economiche (c.d. *settlement*) è assicurato da SRG, quale impresa maggiore di trasporto, che eroga il servizio di bilanciamento nell’ambito della rete nazionale di gasdotti dalla medesima gestita (art. 1, comma 1, lett. h, deliberazione ARG/gas 45/11).
11. Con il TISG, l’Autorità ha emanato disposizioni in materia di *settlement* gas, in virtù delle quali:
  - se non diversamente specificato, tali disposizioni entrano in vigore dal 1 gennaio 2013 al fine di consentire l’esecuzione della prima sessione di bilanciamento nel mese di febbraio 2013, con riferimento al gas prelevato e consegnato nel mese di gennaio 2013;
  - le imprese di trasporto aggiornano i codici di rete del trasporto, recependo gli aggiornamenti che si rendono necessari a seguito delle nuove disposizioni, entro il 30 ottobre 2012.
12. Solo in data 14 maggio 2013 (prot. Autorità 17792), SRG – ripetutamente sollecitata dagli Uffici dell’Autorità – ha inviato all’Autorità le proposte di aggiornamento del proprio codice di rete, resesi necessarie a seguito dell’adozione della predetta deliberazione. Successivamente l’Autorità, con la deliberazione 292/2013/R/gas:
  - ha approvato una parte delle proposte di aggiornamento del codice di rete, trasmesse da SRG con la nota del 14 maggio 2013;
  - non ha approvato alcune delle proposte di aggiornamento del codice di rete, tra cui quelle relative al paragrafo intitolato “Mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell’Impresa di Distribuzione presso il Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione”, di cui al Capitolo 9.
13. Proprio con riguardo a quest’ultima fattispecie, con la medesima deliberazione 292/2013/R/gas l’Autorità ha dettato alcune disposizioni stabilendone l’entrata in

vigore e la conseguente applicazione, dal 5 luglio 2013 e disponendone la recezione da parte di SRG nel proprio codice di rete.

14. La tardiva applicazione, da gennaio 2014, da parte di SRG, delle predette disposizioni, ha reso necessario l'intervento dell'Autorità con la deliberazione 534/2013/R/gas, al fine di stabilire "modalità e tempistiche di rideterminazione delle sessioni di bilanciamento effettuate nell'anno 2013", rideterminazione che, per effetto della violazione contestata, si è resa necessaria per l'intero anno 2013 e non solo per il periodo gennaio- giugno.

### ***Argomentazioni dell'esercente***

15. Con la memoria depositata nel corso dell'audizione finale innanzi al Collegio, la società sostiene, anzitutto, l'infondatezza della contestazione descritta nella deliberazione di avvio del procedimento e confermata dalla comunicazione delle risultanze istruttorie, consistente nella tardiva applicazione della deliberazione 292/2013/R/gas.
16. A supporto della propria tesi, la società – dopo aver inquadrato la deliberazione 292/2013/R/gas nella più ampia disciplina del *settlement*, di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas – deduce anzitutto di: i) avere informato, con nota 16 luglio 2013 (prot. Autorità 25319), gli Uffici dell'Autorità che era stata avviata una attività di analisi per l'adeguamento dei sistemi informativi funzionali alla rideterminazione delle sessioni di bilanciamento, a rettifica dei bilanci effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2013; ii) di avere segnalato, con nota del 1 agosto 2013 (prot. Autorità 27091), che "le nuove modalità di determinazione dei bilanci [sarebbero state] applicate a partire dalla sessione di bilanciamento del mese di gennaio 2014" e che "a partire dalla stessa data [sarebbero state] avviate le rideterminazioni dei bilanci relativi al periodo da gennaio 2013 e dicembre 2013"; iii) di aver ritenuto che, in assenza di un riscontro da parte degli uffici dell'Autorità a tali comunicazioni, non fosse opportuno impugnare la deliberazione 292/2013/R/gas.
17. A sostegno della propria tesi, la società evidenzia che l'Autorità: i) da un lato, con la deliberazione 534/2013/R/gas, avrebbe "disposto il differimento del termine di implementazione proposto dalla Scrivente"; ii) dall'altro, non avrebbe contestato - né con la deliberazione 9/2014/S/gas, né con la comunicazione delle risultanze istruttorie (che per la prima volta avrebbe qualificato la condotta contestata in termini di "tardiva applicazione" di quanto disposto dalla deliberazione 292/2013/R/gas) - quanto affermato da SRG in merito alla necessità di procedere all'adeguamento dei sistemi informativi ai fini della attuazione della deliberazione 292/2013/R/gas e in merito alla quantificazione dei relativi tempi di implementazione, con ciò incorrendo in un difetto di motivazione degli atti sopra richiamati.
18. Infine, a sostegno della tesi della mancata integrazione dell'illecito contestato, la società sostiene che la disposizione sulla immediata entrata in vigore del punto 3 della deliberazione 292/2013/R/gas sarebbe in contrasto con quanto previsto dal

punto 5, della medesima deliberazione con il quale l’Autorità dava mandato a SRG affinché “a. rived[esse] quanto qui approvato per competenza nelle parti che hanno subito modifiche in esito al presente provvedimento; b. sentite le altre imprese di trasporto, present[asse] all’Autorità entro il 12 luglio 2013 una proposta inerente alle tempistiche di rideterminazione delle sessioni di bilanciamento a rettifica dei bilanci già effettuati a decorrere da mese di gennaio 2013”.

19. La società, con la memoria di cui al precedente paragrafo, contesta, altresì, la fondatezza della comunicazione delle risultanze istruttorie in merito alla valutazione della *gravità della violazione* ai fini della quantificazione della sanzione eventualmente irrogabile.
20. A sostegno della propria tesi, la società evidenzia che: i) l’illecito contestato consiste non già nella violazione della disciplina del normale svolgimento della sessione di bilanciamento (contenuta nel TISG) ma nella violazione della disciplina (contenuta nella deliberazione 292/2013/R/gas) delle situazioni “anomale” che si verificano per effetto della mancata comunicazione di dati e informazioni da parte di soggetti terzi rispetto al responsabile del dispacciamento (di seguito: RdB); ii) la rielaborazione dei bilanci mensili del 2013 era stata prevista per una parte dell’anno dalla stessa deliberazione 292/2013/R/gas, in considerazione delle criticità emerse in sede di prima applicazione del TISG; iii) la stessa disciplina del *settlement* prevede sessioni di aggiustamento e quindi, a parere dell’esercente, fisiologici momenti di rielaborazione delle partite fisiche ed economiche legate al *settlement*; iv) dunque, conclude l’esercente, la gravità della violazione non potrebbe desumersi dalla circostanza che la stessa ha comportato la necessità della rielaborazione di partite fisiche ed economiche legate al *settlement*.
21. A sostegno della non gravità della violazione l’esercente richiama, altresì, i dati contenuti nella nota 4 maggio 2016 (prot. Autorità 13127) – di risposta alla richiesta di informazioni del responsabile del procedimento (prot. 20359) – dai quali, differentemente da quanto affermato dal responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie, risulterebbe che la violazione: i) non ha determinato alcun impatto sui *corrispettivi di trasporto* (l’unico conguaglio – dell’importo di 2.000 euro – riguarderebbe il corrispettivo di trasporto dell’Utente Eni S.p.a. e sarebbe da imputare alla rettifica di capacità di trasporto su Rete regionale e non invece alla violazione contestata); ii) ha determinato impatti “del tutto trascurabili” sui *corrispettivi di scostamento* (riguardando 13 utenti su un totale medio annuo di 150, per un totale complessivo inferiore a 20.000 euro); iii) ha determinato impatti sui *corrispettivi di disequilibrio*, dando luogo tuttavia a variazioni “contenute se paragonate al valore del mercato servito dagli Utenti”, variazione che comunque sarebbero da ricondurre ad errori commessi dagli utenti della distribuzione (c.d. UdD) e dalle imprese di distribuzione. In via più generale, sotto questo profilo, l’esercente sostiene che la possibilità di rettificare i dati da parte delle imprese di distribuzione in sede di rielaborazione ha determinato allocazioni

necessariamente più corrette rispetto a quelle che sarebbero state ottenute mediante l'applicazione di regole di *default*.

22. Ancora a sostegno della non gravità della violazione, SRG sottolinea come il fatto – evidenziato dal responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie – che la violazione abbia coinvolto numerosi operatori sia “intrinseco alla disciplina del *settlement*” e, pertanto, non rilevarebbe in termini di gravità della violazione.
23. Per concludere, sotto il profilo della gravità della violazione, SRG sostiene, da un lato, che la propria condotta non ha avuto impatti significativi sul servizio di bilanciamento e, dall'altro, che “la stessa condotta era giustificata dall'esigenza di dare una ordinata esecuzione alla delibera 292/2013 attraverso l'implementazione dei necessari sviluppi informatici”.
24. Con la memoria difensiva depositata nel corso dell'audizione finale, SRG ha contestato la comunicazione delle risultanze istruttorie anche nella parte in cui il responsabile del procedimento ha ritenuto che, con riferimento al criterio ex articolo 11, della legge 689/81 dell'*opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, “non risulta[ss]e alcuna circostanza rilevante”.
25. In particolare, la società – premesso di non aver esercitato la facoltà di presentare impegni ai sensi dell'articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/com e giustificata tale scelta con la circostanza che, alla data di adozione della deliberazione di avvio del presente procedimento, erano già state poste in essere tutte le iniziative necessarie alla tutela dell'interesse leso dalla disposizione violata – ha sostenuto che l'Autorità, con la deliberazione 292/2013/R/gas, si è limitata: i) per i casi di carenza di comunicazione dei dati delle imprese di distribuzione, a “recep[re] le modalità [di trattamento di anomalie nel processo di *settlement*] applicate da SRG, facendola solo precedere da due ulteriori step definiti a seguito di una consultazione effettuata dall'Autorità e dedicata allo scopo”; ii) per i casi di assenza di relazioni valide tra UdD e UdB a recepire la regola proposta da SRG. A parere della società, dunque, ai fini della quantificazione della sanzione, l'Autorità dovrebbe tener conto, sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente*, del fatto che le modalità operativamente adottate da SRG in relazione alle fattispecie regolate dalla deliberazione 292/2013/R/gas non erano distanti da quelle successivamente adottate dall'Autorità e del fatto che il recepimento immediato di quanto disposto dal punto 3 di detta deliberazione non potesse essere operativamente conseguito, in considerazione di “un evidente impatto sui sistemi informativi”. Rileverebbe, infine, anche sotto questo profilo, la circostanza che SRG avrebbe agito “sin da subito, in assoluta buona fede e spirito di collaborazione, segnalando le tempistiche necessarie per una corretta, razionale ed efficiente applicazione delle nuove disposizioni”.
26. SRG contesta le risultanze istruttorie anche con riferimento alla valutazione della *personalità dell'agente* ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione. In particolare, a parere dell'esercente, la sanzione irrogata con deliberazione VIS 12/11 non sarebbe di per sé indicativa di una propensione dell'esercente alla

commissione di illeciti amministrativi, dovendo l'Autorità prendere in considerazione, sotto questo profilo, "la più complessiva condotta dell'agente in relazione ai temi oggetto del procedimento" (a conferma di questa tesi viene richiamata la stessa deliberazione VIS 12/11, con la quale l'Autorità avrebbe correttamente valutato la personalità dell'agente).

### ***Valutazione delle argomentazioni dell'esercente***

27. Le argomentazioni dell'esercente risultano prive di pregio, sotto il profilo dell'integrazione dell'illecito contestato.
28. Alle richiamate note SRG 17 luglio e 1 agosto 2013, non può essere attribuita alcuna efficacia scriminante. La prima nota, infatti, si riferisce alle sole attività di rideterminazione delle sessioni di bilanciamento svoltesi fino a giugno 2013 ed è, pertanto, del tutto estranea al presente procedimento. Con la seconda nota la società si è, invece, limitata a comunicare, all'Autorità, una generica e non provata "impossibilità a procedere alla immediata applicazione delle disposizioni [contestate]". A prescindere dall'infondatezza nel merito delle osservazioni di SRG in merito ai tempi necessari per l'implementazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 292/2013/R/gas (cfr. punto 31), è sufficiente evidenziare la palese erroneità delle considerazioni per le quali SRG non ha ritenuto necessario e opportuno contestare la deliberazione 292/2013/R/gas nella parte in cui essa prevedeva che le disposizioni di cui al punto 3 del deliberato "*entr[asser]o in vigore all'atto di pubblicazione del (...) provvedimento*". E' evidente, infatti, che la deliberazione violata, non essendo stata impugnata, ha acquistato il carattere della definitività e della insindacabilità, anche laddove ha previsto che le disposizioni in questione entrassero in vigore sin dal momento della pubblicazione. La nota del 1 agosto 2013 può, tuttavia, essere considerata positivamente sotto il profilo della quantificazione della sanzione.
29. Parimenti infondate sono le argomentazioni relative alla deliberazione 534/2013/R/gas con la quale, contrariamente a quanto pretestuosamente sostenuto dall'esercente nel corso del procedimento, l'Autorità si è limitata a prendere atto dell'inadempienza di SRG e a "dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Snam Rete Gas per l'eventuale irrogazione di una sanzione per il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla deliberazione dell'Autorità 292/2013/R/gas".
30. Del tutto prive di pregio risultano, poi, le considerazioni relative alla asserita carenza di motivazione dell'avvio e della comunicazione delle risultanze istruttorie del presente procedimento. Risponde, infatti, ai principi generali dell'azione amministrativa e ai principi in materia di onere probatorio la circostanza che tali atti procedurali "non contest[i]no quanto affermato da SRG in merito alla necessità di procedere all'adeguamento dei sistemi informativi ai fini dell'attuazione della delibera 292/2013, né risultano specifiche osservazioni/contestazioni in ordine alla quantificazione delle tempistiche di



adeguamento che (...) teneva conto del programma complessivo di adeguamento dei sistemi informativi all'epoca in corso, determinato secondo un ordine di priorità necessario a garantire il funzionamento stesso dei sistemi". Da un lato, infatti, spettano all'Autorità i poteri di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, poteri che l'Autorità ha, nella specie, esercitato con la deliberazione 292/2013/R/gas, che l' esercente non ha, dal canto suo, impugnato. Dall'altro, spetta sempre all'Autorità sanzionare la violazione dei propri provvedimenti da parte del singolo operatore, riscontrando gli elementi costitutivi dell'illecito e gravando, invece, sull' esercente l'onere di provare le cause di esclusione della propria responsabilità.

31. Le argomentazioni di SRG sulle tempistiche di implementazione delle disposizioni violate risultano prive di alcun riscontro fattuale, non avendo la società apportato alcun elemento a supporto della asserita impossibilità di procedere tempestivamente alla applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione 292/2013/R/gas. Le argomentazioni risultano infondate anche nel merito, in quanto, come evidenziato espressamente dalla deliberazione 292/2013/R/gas, tali disposizioni e le tempistiche della loro implementazione: a) sono state necessitate dalla inadeguatezza della disciplina dei casi di mancata comunicazione dei dati da parte dei distributori, proposta – con ritardo rispetto a quanto previsto dalla deliberazione 229/2012/R/gas – da SRG in sede di aggiornamento del codice di rete (ed invero già applicata, pur in mancanza della necessaria approvazione da parte dell'Autorità e pur in presenza di puntuali critiche degli utenti del servizio, rivolte in sede di consultazione della proposta di aggiornamento); b) hanno un ambito di applicazione limitato (riferendosi ai soli casi di "anomalia" sopra descritti) e utilizzano dati già nella piena disponibilità di SRG e, dunque, in fase di implementazione, potevano al più necessitare di minimi interventi sui sistemi informatici del tutto compatibili con la sessione di bilanciamento di luglio (la prima utile dopo la loro entrata in vigore), i cui esiti dovevano essere pubblicati il 28 agosto.
32. Non trova, poi, alcun riscontro l'affermazione secondo la quale l'Autorità avrebbe qualificato la condotta contestata in termini di "tardiva applicazione" della deliberazione 292/2013/R/gas solo nella comunicazione delle risultanze istruttorie del presente procedimento. Nella deliberazione di avvio del procedimento (deliberazione 9/2014/S/gas) si legge infatti due volte, in carattere corsivo, che l'applicazione, da parte di SRG, delle disposizioni di cui alla deliberazione 292/2013/R/gas "a partire dalla sessione di bilanciamento del mese di gennaio 2014" costituisce la condotta "in contrasto con la (...) deliberazione [292/2013/R/gas]".
33. Infine, contrariamente a quanto sostenuto da SRG, la disposizione violata risulta del tutto coerente con il punto 5 della medesima deliberazione.
34. L'Autorità, infatti – dopo aver deliberato la non approvazione della proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da SRG, con riferimento, tra l'altro, al paragrafo del Capitolo 9 intitolato "Mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione presso il Punto di

Riconsegna interconnesso con rete di distribuzione” (punto 2, lett. d) – da un lato, ha previsto che, a far data da luglio 2013, SRG modificasse il proprio codice di rete recependo quanto disposto dalla deliberazione violata (punto 3) e, dall’altro, ha dato mandato a SRG di porre in essere azioni necessarie a rimediare alle conseguenze dell’adozione della diversa regola di default fino ad allora utilizzata dalla società (punto 5).

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

35. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell’agente;
  - d) condizioni economiche dell’agente.
36. Sotto il profilo della *gravità* della violazione, SRG – responsabile del servizio di bilanciamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere f) ed h), della deliberazione ARG/gas 45/11, in qualità di impresa maggiore di trasporto – non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla deliberazione 292/2013/R/gas, funzionali all’effettuazione delle sessioni di bilanciamento. Ai fini della valutazione della gravità della violazione, rilevano tuttavia, in senso favorevole all’ercente, alcune circostanze da questi richiamate in sede di audizione finale innanzi al Collegio. Le disposizioni violate disciplinano effettivamente le situazioni “anomale” che si verificano per effetto della mancata comunicazione di dati e informazioni da parte dell’impresa di distribuzione e, dunque, hanno un ambito di applicazione più limitato rispetto a quello delle regole generali in materia di bilanciamento gas. Sebbene, come osservato dal responsabile del procedimento, la violazione abbia coinvolto numerosi soggetti, occorre considerare che gli effetti della violazione si inseriscono, in via generale, in un sistema – quello del bilanciamento – per natura caratterizzato da fisiologici momenti di rielaborazione delle partite fisiche ed economiche legate al *settlement* (nella specie, nelle sessioni di aggiustamento) e, in via più specifica, in un contesto nel quale la stessa deliberazione violata (applicabile da luglio 2013) prevedeva già la rielaborazione dei bilanci mensili con riferimento al periodo gennaio – giugno 2013. Possono, altresì, condividersi le argomentazioni svolte dall’ercente nel corso del procedimento con riferimento all’esiguità degli effetti della violazione sui corrispettivi di trasporto e di scostamento (e, in termini relativi, anche con riferimento ai corrispettivi di disequilibrio). Per le ragioni esposte nel punto 31, non rileva, invece, neanche ai fini della quantificazione della sanzione, il ripetuto richiamo dell’ercente all’asserita necessità di sviluppi informativi con tempi di implementazione incompatibili rispetto a quanto previsto dalla disposizione violata. Né può in alcun modo condividersi l’argomentazione secondo la quale la violazione avrebbe di fatto determinato

allocazioni più corrette, poiché, nel quadro regolamentare delineato dalla deliberazione 229/2012/R/gas, a tale scopo sono appositamente finalizzate le sessioni di aggiustamento, come peraltro evidenziato dalla stessa società nella memoria depositata nel corso dell'audizione finale innanzi al Collegio.

37. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante. Né può rilevare la circostanza che SRG, in sede di prima applicazione del nuovo *settlement*, avrebbe "formulato e applicato soluzioni volte ad assicurare la necessaria chiusura delle elaborazioni anche in assenza di tali dati [cioè dei dati comunicati dal distributore] ... successivamente approvate dall'Autorità ancorché integrate in alcuni passaggi". Sotto questo profilo, la rappresentazione della società appare fuorviante: a) da un lato, perché la "regola" della quale SRG avrebbe anticipato la formulazione (e l'applicazione) è consistita nell'accollare in parti uguali – e quindi senza alcuno sforzo di avvicinamento ai dati storici – agli utenti del servizio di trasporto serviti dai distribuzioni che non hanno trasmesso i dati, la differenza tra il gas immesso in rete e quello prelevato dalla stessa (regola ammissibile solo in via residuale); b) dall'altro, perché, rispetto a tale "regola", le altre, di cui al punto 3 della deliberazione 292/2013/R/gas, non possono in alcun modo considerarsi meri "passaggi integrativi", costituendo piuttosto le regole principali della disciplina dei casi di mancata comunicazione dei dati da parte dei distributori.
38. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, SRG si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità e, segnatamente, con deliberazione VIS 12/11 è stata sanzionata per violazioni in materia di disponibilità dei dati di misura del potere calorifico superiore del gas naturale. L'affermazione secondo la quale l'Autorità dovrebbe prendere in considerazione, sotto questo profilo, "la più complessiva condotta dell'agente in relazione ai temi oggetto del procedimento" non trova riscontro nelle deliberazione 243/2012/E/com, che dà espressamente rilievo alla precedente commissione di violazioni di tipo diverso da quella contestata (articolo 27, comma 3, lettera b). Né, d'altra parte, SRG ha nella specie posto in essere azioni meritevoli di apprezzamento ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera c), della sopra citata deliberazione. Rileva invece, sotto questo profilo, in senso favorevole all' esercente, la richiamata circostanza che l' esercente abbia, sin da agosto 2013, comunicato all'Autorità il proprio inadempimento.
39. Sotto il profilo delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che, come indicato nei conti annuali separati, redatti dall' esercente ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 11/07, il fatturato realizzato nell'anno 2013 da SRG, nello svolgimento dell'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale, ammonta a euro 4.890.000.000,00.
40. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 95.200 (novantacinquemiladuecento/00)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Snam Rete Gas S.p.a., del punto 3, della deliberazione 292/2013/R/gas, nei termini di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 95.200 (novantacinquemiladuecento/00);
3. di ordinare, a Snam Rete Gas S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Snam Rete Gas S.p.a., di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato nonché, via mail, all'indirizzo [riscossione@autorita.energia.it](mailto:riscossione@autorita.energia.it);
6. di comunicare il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.a., mediante pec all'indirizzo [snamretegas@pec.snamretegas.it](mailto:snamretegas@pec.snamretegas.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*